

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA IV SEZ. DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Settembre 2013

Responsabilità civile della pubblica amministrazione. Danno da ritardo. Colpa e dolo.

Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4452 - Pres. Numerico, Est. Migliozi

Ai fini dell'accertamento della sussistenza di una responsabilità della P.A. causativa di danno da ritardo, la valutazione dell'elemento della colpa non può essere affidata al dato oggettivo del procrastinarsi dell'adozione del provvedimento finale, ma occorre la dimostrazione che la p.a. abbia agito con dolo o colpa grave, di guisa che il difettoso funzionamento dell'apparato pubblico sia riconducibile ad un comportamento gravemente negligente od ad una intenzionale volontà di nuocere, in palese contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost.

[Link al testo sentenza](#)

Urbanistica. Pianificazione.

Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4454 - Pres. Numerico, Est. Migliozi.

Il potere di pianificazione urbanistica del territorio, nell'accezione configurata dalla potestà legislativa concorrente di cui al novellato art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma anche dalla legislazione ordinaria, non è limitato alla disciplina della possibilità e dei limiti edificatori delle destinazioni delle zone del territorio ma investe la regolazione di tutti gli aspetti dell'uso del territorio al fine di assicurarne lo sviluppo complessivo ed armonico. Deve, invero, trattarsi di uno sviluppo che tenga conto sì delle potenzialità edificatorie, ma in stretta relazione con la vocazione dei luoghi e con altre finalità, quali l'esigenza di tutela dei valori ambientali e paesaggistici, l'esigenza di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, le esigenze economico-sociali della comunità.

Deve pertanto ritenersi legittimo il provvedimento di adozione di una variante urbanistica parziale avente ad oggetto un programma di riqualificazione che subordina l'attività edificatoria al completamento delle opere di bonifica ambientale, al chiaro scopo di ottenere una tutela concreta ed efficace di quei complessivi valori sopra evidenziati, specie quelli ambientali, sociali e di tutela della salute insiti nel concetto di urbanistica, ponendo in essere scelte e prescrizioni univocamente dirette ad assicurare il coordinato ed armonico sviluppo di una significativa parte del territorio comunale.

[Link al testo sentenza](#)

Principio di diritto reso in una fattispecie in cui la variante parziale, anche in applicazione del principio di precauzione, ha subordinato l'edificazione al completamento delle operazioni di bonifica di lotti contermini inquinati. La società proprietaria di lotti non direttamente interessati da

fenomeni di inquinamento contestava la ricomprensione dei terreni in proprietà in un medesimo ambito unitario la cui edificazione era condizionata al completamento delle opere di bonifica. La doglianza, accolta dal giudice di primo grado, è stata successivamente disattesa con la sentenza in rassegna dal giudice d'appello.

Strade pubbliche e private.

Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4844 - Pres. F.F. De Felice, Est. Rocco

L'eventuale iscrizione di una strada nell'elenco delle vie gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso che è superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte di coloro che sono al riguardo legittimati, mediante un'azione negatoria di servitù; conseguentemente, la controversia circa la sussistenza di diritti di uso pubblico su di una strada privata è comunque devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che essa investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi dei privati ovvero del Comune medesimo.

*Il giudice amministrativo, invece, può esaminare la questione del carattere pubblico ovvero privato di una strada, nonché quella circa la sussistenza di una servitù di uso pubblico sulla strada privata – eventualmente costituita anche mediante *dicatio ad patriam* - allorquando sia richiesto di risolverla non già come questione principale, sulla quale pronunciarsi con efficacia di giudicato, ma come questione preliminare ad altra, ovvero alla questione, dedotta in via principale - e all'evidenza rientrante nella sua giurisdizione - concernente la legittimità di un provvedimento.*

L'apposizione sull'area in contestazione di cartelli stradali e la realizzazione sullo stesso sedime di una cabina telefonica, ovvero di recinzioni o anche la tolleranza prestata al parcheggio da parte di terzi non possono a tale fine costituire idonea prova del sopravvenuto asservimento pubblico.

Il titolo idoneo ad affermare il diritto di uso pubblico deve infatti essere rigorosamente provato; a tal fine in giudizio deve essere fornita la prova specifica di un effettivo e pacifico uso dell'area da parte della generalità dei cittadini e dell'acquiescenza del proprietario, non essendo sufficiente che le singole utilizzazioni dedotte a prova dell'esistenza della servitù si risolvano in sporadici episodi svoltisi in maniera discontinua ovvero per mera tolleranza dei legittimi proprietari.

[Link al testo sentenza](#)

Principio di diritto reso in fattispecie in cui il sindaco con ordinanza aveva ingiunto ai ricorrenti, nella qualità di condomini, la rimozione di tutte le limitazioni all'uso pubblico esistenti nella zona di allargamento della sede stradale costituite da paletti in ferro, catene, cartelli di proprietà privata e da ogni altra limitazione all'uso pubblico esistente, al fine di ripristinare la funzionalità del parcheggio pubblico preesistente in zona e assuntamente derivante dalla cessione della relativa area a favore dell'Amministrazione Comunale dall'impresa costruttrice degli edifici alienati ai ricorrenti. Non avendo il Comune dimostrato in giudizio l'allegato titolo di proprietà né la destinazione dell'area in via durevole ad un uso pubblico, secondo i criteri precisati in motivazione, il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza sindacale.